

ASTA IMPROPRIA

Art.1

Qualora si verificano divergenze di opinioni su questioni portate all'esame dell'assemblea degli azionisti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, della Società, ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, per lettera raccomandata, che considera tale divergenza di natura sostanziale, ai fini dell'applicazione della presente clausola.

A seguito di tale comunicazione, le parti cercheranno di risolvere amichevolmente la divergenza di opinioni, con ogni mezzo, ivi compreso l'eventuale ricorso ad un conciliatore, da designare di comune accordo.

Art.2

Qualora la divergenza non fosse superata entro cinque giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente art.1, ciascuna parte potrà comunicare all'altra, per lettera raccomandata, la propria decisione di far ricorso all'asta impropria, di seguito indicata, tendente all'acquisizione, da parte di uno degli azionisti, dell'intera partecipazione detenuta dall'altro.

Art.3

La procedura dell'asta impropria si svolgerà come segue:

- a) entro cinque giorni dal ricevimento della lettera di cui al precedente paragrafo, ciascuna delle parti dovrà depositare, in busta chiusa, presso il Notaio Dott. ___ la propria offerta per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'altra. L'offerta dovrà essere formulata senza condizioni, per pagamento in contanti, in unica soluzione, contestualmente al trasferimento delle azioni.
- b) alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine suddetto, il Notaio ___ procederà all'apertura delle due buste alla presenza delle parti: la parte che avrà formulato l'offerta più elevata risulterà acquirente delle azioni della società di proprietà dell'altra;
- c) il mancato deposito dell'offerta di una delle parti, ovvero il deposito di un'offerta non conforme a quanto precisato nella precedente lett. a), ovvero la mancata partecipazione all'apertura delle buste, non pregiudicheranno la validità della procedura ed il diritto dell'altra parte ad acquisire le azioni della parte inadempiente;
- d) all'esito della procedura suindicata, ed entro i cinque giorni successivi, le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento, mediante girata dei rispettivi certificati azionari e contestuale pagamento del prezzo, nel rispetto delle formalità di legge.

Contestualmente al trasferimento, la parte cedente si impegna a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società da essa espressi presentino le proprie dimissioni, con effetto immediato.